

Trust interposto e adempimenti bancari connessi

di **Ennio Vial**



Chi si occupa professionalmente di trust deve necessariamente fare i conti con il **tema della interposizione fiscale**. Sul punto, negli ultimi anni, sono state diramate **diverse risposte a interpello**, con indicazioni talora discutibili. Ci sia concesso svolgere un esercizio di stile, invero poco scientifico ma efficace, al fine di condividere il **disagio dell'operatore accorto**. Proviamo ad estrapolare alcune affermazioni dell'Agenzia delle Entrate in tema di **interposizione**.

In particolare, il **trust risulterebbe interposto**:

- quando il disponente ha il **potere di revocare il guardiano da solo** o anche quando l'atto istitutivo impone che concorra anche la **volontà di almeno un beneficiario** ([risposta a interpello n. 267/E/2023](#));
- quando, mancato il disponente, il **potere di revoca del guardiano è rimesso alla maggioranza dei beneficiari** nel caso in cui manchino «*criteri oggettivi per l'individuazione del guardiano e del trustee*» e non siano indicate le «*circostanze oggettive che comportino la revoca degli stessi*» (ancora [risposta a interpello n. 267/E/2023](#));
- quando i trustee debbono chiedere il **consenso del guardiano per il compimento di talune attività** se il guardiano è soggetto a essere sostituito dai beneficiari ([risposta a interpello n. 796/E/2021](#));
- quando i trustee deliberano **l'alienazione del bene rilevante del trust** nel corso di un incontro al quale partecipano i beneficiari, i quali manifestano il proprio consenso ([risposta a interpello n. 9/E/2022](#));
- quando i **disponenti sono titolari del potere di modificare i beneficiari** o di attribuire specifici beni a specifiche persone ([risposta a interpello n. 381/E/2019](#)).

In tema di trust, l'interposizione pare essere **sempre dietro l'angolo**.

Giova ricordare che quando si deve valutare la **presunta interposizione di un trust**, non è possibile esprimere giudizi compiuti, se non si ha a disposizione l'atto istitutivo, se non si conoscono i soggetti coinvolti ed il contegno da essi tenuto, e così via. Ovviamente, quando si

esaminano i trust oggetto di risposte a interpello o di sentenze non si può che fondare l'analisi su **elementi parziali**, ovvero su **alcune clausole o estratti di clausole**, così come citati nelle risposte o sentenze in questione.

Invero, **ogni trust ha una propria storia** e deve essere singolarmente valutato al fine di poter esprimere **un giudizio in tema di interposizione**.

L'interposizione del trust porta con sé anche **altri adempimenti**.

Risale ad oltre 5 anni fa la [risposta a interpello n. 111/E/2020](#), avente ad oggetto un trust revocabile e, come tale, fittiziamente interposto. Si leggeva, nella citata risposta, che «*le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito (previste, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997), esercitate dal Trustee (ovvero dalla Fiduciaria) per conto del Trust, esplicano la loro validità nei confronti del Disponente*».

A tal fine il Disponente o il Trustee sono tenuti ad informare tempestivamente l'intermediario o il gestore affinché quest'ultimi possano adempiere ai propri obblighi fiscali correttamente.

In particolare, l'intermediario e il gestore delle Relazioni Bancarie, informati dell'inesistenza del Trust ai fini dell'imposta sul reddito, devono applicare i predetti regimi di imposizione sostitutiva avendo riguardo al Disponente quale titolare delle Relazioni».

In sostanza, il **trustee di un trust interposto opta per il regime amministrato** o gestito, segnalando alla banca che il **cliente effettivo è l'interponente**.

Possiamo far sì che l'interposizione non interessi mai il trust? Purtroppo, per la natura dell'istituto, la risposta è negativa. Si potrebbe, invero, tentare di risolvere il problema (almeno in parte) prevedendo una **regolamentazione normativa delle principali casistiche**.

Da quanto si legge in giro, sembrerebbe che taluni **vogliono estendere alle holding il tema dell'interposizione fiscale**.

Pensando per un attimo di aderire acriticamente a questa impostazione potrebbe capitare che l'amministratore della società interposta possa **optare per il regime del risparmio amministrato** o gestito, segnalando all'intermediario che i **clienti effettivi sono i soci della società**, essendo la società interposta. Ove l'approccio non fosse accettato dalla banca, si potrebbe pensare di **far esercitare l'opzione direttamente dai soci**.

Non possiamo non notare come si tratti di una **situazione abbastanza problematica** che potrebbe ingenerare diverse criticità operative.

Peraltro, l'interposizione dovrebbe prescindere assolutamente dalla **fonte della liquidità** che ben potrebbe giungere dai **soci come finanziamento o apporto di capitali** o essere conseguita da dividendi o plusvalenze derivanti dalla cessione di quote. Infatti, se il reddito finanziario



derivante dalla liquidità deve essere imputato ai soci, **l'imputazione deve prescindere dalla fonte della liquidità stessa.**

Ma è davvero necessario ritenere che una società possa essere interessata dal **fenomeno dell'interposizione fittizia?**

Chi scrive ritiene che **l'interposizione fittizia mal si adatti alle società italiane** e si condividono le affermazioni di chi ha sostenuto che considerare la holding fittiziamente interposta significa cancellarla dalla realtà, nonostante si tratti di una **società pienamente funzionante.**

Questo approccio crea una **inaccettabile incertezza del diritto.**

Si tratta di temi che verranno approfonditi nel **master di specializzazione** dedicato al trust organizzato da Euroconference che partirà il prossimo 10 novembre e i cui dettagli sono consultabili al [seguente link](#).